



Città di Alessandria
Direzione Ambiente, Trasporti e Sanità
Ufficio Tutela Animali

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**SERVIZIO DI CATTURA E DI RICOVERO DEI CANI RANDAGI PRESSO IL CANILE
COMUNALE SANITARIO E ULTERIORI SERVIZI ACCESSORI**

Art. 1 OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di:

- cattura e ricovero dei cani randagi 24 ore su 24 sul territorio del Comune di Alessandria presso il Canile Comunale Sanitario;
- tempestivo intervento di soccorso ad animali che abbiano subito un danno a causa di incidente stradale, con mezzo attrezzato di lampeggiante e barella veterinaria. Qualora l'incidente avvenga nelle ore notturne o in orario festivo, l'animale dovrà essere ricoverato presso Clinica Veterinaria scelta dalla concessionaria;
- recupero, nell'orario di chiusura del gattile sanitario, su tutto il territorio comunale e ricovero in stallo presso il canile sanitario di gatti randagi, in difficoltà o momentaneamente senza proprietario, da trasferirsi successivamente al gattile, a seguito di richiesta da parte delle Forze di Polizia e dell'Ufficio Tutela Animali del Comune di Alessandria.
- recupero ed eventuale stoccaggio, trasporto e incenerimento delle spoglie animali, limitatamente a cani e gatti o piccoli animali selvatici o volatili, trovati sulle strade nel territorio comunale, su segnalazione dell'Amministrazione Comunale.
- Indicazione modalità adottate per il recupero e smaltimento di spoglie animali selvatici trovati sulle strade comunali in caso di mancato intervento da parte della Provincia e ASL AL Presidio Multizonale, a seguito di specifica segnalazione dell'Amministrazione Comunale.

Art. 2
MODALITA' E DURATA

Il servizio, che sarà regolato da apposito contratto da stipularsi con l'impresa affidataria, ha come durata il periodo dal 01/11/2016 al 31/10/2017 (un anno) .

Per tutta la durata il Comune di Alessandria metterà a disposizione dell'aggiudicataria il Canile Comunale Sanitario, ubicato in Viale T. Michel n. 46 e regolarmente autorizzato a norma di legge; l'impresa appaltatrice dovrà avere la disponibilità di una struttura di canile rifugio, ubicato nell'ambito del territorio della provincia di Alessandria, regolarmente autorizzata a norma di legge con una capacità ricettiva di almeno 50 animali, conformemente alle prescrizioni normative vigenti.

Art. 3
CARATTERISTICHE

Il servizio ha come finalità la tutela delle condizioni di vita degli animali e la salvaguardia delle esigenze sanitarie e ambientali, in attuazione alle leggi e ai regolamenti vigenti.

L'impresa affidataria a tal fine dovrà pertanto collaborare con il personale del Servizio Veterinario dell'ASL AL, il Presidio Multizonale di Profilassi e Polizia Veterinaria. Detto Presidio Multizonale potrà usufruire del Canile Comunale Sanitario per ricoveri di animali, in via eccezionale, non recuperati sul territorio comunale ma sotto tutela sanitaria.

Art. 4
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
COMPENSO - PAGAMENTO

Per tutto quanto previsto nel presente capitolato, il Comune corrisponderà all'impresa aggiudicataria il corrispettivo mensile di €. 2.868,85 più IVA 22%, pari ad €. 631,15 per un totale di €. 3.500,00.

L'importo presunto del servizio per la durata dell'appalto viene stabilito in €34.426,20 più IVA 22% pari ad €. 7.573,76 per un totale di €. 41.999,96.

Con il suddetto corrispettivo, l'impresa aggiudicataria si intende compensata di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune, sia per gli oneri connessi che conseguenti, senza diritto a maggiori compensi o indennizzi di sorta, il tutto essendo soddisfatto dal Comune con il corrispettivo convenuto.

Il pagamento del compenso sarà disposto, previo accertamento della regolare esecuzione del servizio da parte del Direttore competente, a seguito di presentazione di regolare fattura.

Art. 5
OBBLIGHI

L'impresa aggiudicataria si obbliga a provvedere, a sue cure e spese, a tutto quanto di seguito precisato:

- cattura e ricovero dei cani randagi presso il Canile Comunale Sanitario;
- segnalazione immediata della cattura al Servizio Veterinario dell'ASL AL competente per il controllo sanitario e per i trattamenti profilattici in apposito reparto di isolamento;
- trasporto degli animali catturati mediante unità mobile idonea, autorizzata dall'ASL AL, fino al Canile Comunale Sanitario e successivamente da quest'ultimo al rifugio;
- servizio di accalappiamento 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno, sempre in modo tempestivo dalla richiesta di intervento e secondo le modalità di seguito indicate;
- dotazione di apparecchio telefonico cellulare atto a ricevere le richieste di intervento e/o comunicazione che si rendessero necessarie.

Le richieste di intervento, che andranno debitamente sottoscritte, competono esclusivamente a:

- Comune di Alessandria – Ufficio Tutela Animali;
- Corpo di Polizia Municipale;
- Corpi di Polizia di Stato;
- Servizio Veterinario A.S.L. AL;
- Presidio Multizonale di Polizia Veterinaria.

La cattura deve essere eseguita esclusivamente da personale qualificato ed appositamente addestrato, in possesso di adeguate conoscenze dei sistemi di cattura e dei criteri di custodia e di mantenimento dei cani, che abbia seguito corsi per operatori dei servizi di cattura e custodia animali vaganti svolti dai Presidi Multizonali di Profilassi e Polizia Veterinaria (art. 3, D.P.G.R. 4359/93).

L'elenco regionale degli operatori e del personale tecnico addetti al servizio di cattura e custodia dei cani randagi è reso noto alle Amministrazioni Comunali ad opera dei Servizi Veterinari delle ASL (art. 3 bis, D.P.G.R. 10/R/2008).

La cattura dovrà essere effettuata con metodi che non comportino sofferenze per gli animali e prevenivano eventuali rischi sia personali che per la salute pubblica, con le attrezzature necessarie e rispondenti alle esigenze di rispetto del benessere degli animali. Nei casi di particolare complessità o in caso di pericolo sanitario, gli interventi saranno eseguiti sotto la direzione o con il supporto del personale del Presidio Multizonale di Profilassi e Polizia Veterinaria competente per territorio (art. 6, L.R. 34/93).

L'appaltatore non può accettare la consegna diretta di animali, se non previa autorizzazione scritta e motivata da parte dell'Ente appaltante che ne richiede la presa in carico.

L'intervento di accalappiamento, fatte salve eventuali emergenze, deve essere iniziato entro 1 ora dalla segnalazione. In casi eccezionali non urgenti ed in situazioni non critiche l'intervento può essere rimandato al massimo di 12 ore.

Esclusivamente in casi di particolare complessità, per favorire una rapida esecuzione dell'intervento, potrà essere richiesta la collaborazione del personale della Polizia Municipale o di altro personale Comunale e altre forze di P.S., o del Presidio Multizonale di Profilassi e Polizia Veterinaria che accompagnino sul posto l'operatore.

I cani catturati devono essere immediatamente trasferiti presso il Canile di prima accoglienza; se l'animale è ferito, deve essere previsto il trasporto d'urgenza presso il Medico Veterinario convenzionato, previa autorizzazione del Medico Veterinario ASL reperibile. A tale scopo la ditta deve disporre di una convenzione con un Medico Veterinario libero professionista reperibile 24 ore su 24.

Non è possibile consegnare direttamente il cane catturato a privati che ne facciano richiesta.

I cani rinvenuti morti, o deceduti durante il trasporto, devono comunque essere consegnati al Canile di prima accoglienza al fine di provvedere all'identificazione e agli accertamenti sanitari.

Per ogni intervento effettuato (anche in caso di esito negativo) dovranno essere redatte dall'appaltatore le schede "Richiesta di intervento per la cattura di un cane" e "Relazione sull'intervento svolto". La "Relazione sull'intervento svolto" dovrà essere redatta in quattro copie, di cui:

- la prima copia, da consegnare entro il primo giorno utile lavorativo alla Polizia Locale del Comune in cui è avvenuta la cattura;
- la seconda copia, da far pervenire entro il primo giorno utile lavorativo al Servizio Veterinario di questa ASL;
- la terza copia verrà trattenuta dall'appaltatore;
- la quarta copia verrà allegata alla scheda sanitaria del cane.

La ditta incaricata della cattura deve presentare, annualmente, la rendicontazione, sugli interventi effettuati e gli animali catturati. Le medesime informazioni devono essere rese disponibili, anche al Servizio Veterinario dell'ASL competente qualora ne venga fatta richiesta.

La registrazione informatizzata, sull'applicativo ARVET, delle catture/ingresso in Canile può essere effettuata autonomamente dalla ditta appaltatrice, qualora abilitata, oppure con il supporto del Servizio Veterinario dell'ASL competente.

L'Amministrazione competente monitorerà l'andamento delle catture attraverso la consultazione, della sezione dedicata, della banca dati regionale informatizzata dell'anagrafe canina (ARVET).

La ditta appaltatrice deve assicurare la disponibilità di almeno due unità mobili, dotate di autorizzazione sanitaria emessa dal Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente. Ciascun mezzo dovrà avere caratteristiche tecniche e prestazionali/qualitative, dimensionali e di decoro previste dalle vigenti norme in materia (Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. Nuovo Codice della strada, Regolamento (CE) 1/2005).

La ditta deve garantire il trasporto anche in caso di guasto dell'automezzo autorizzato, prevedendo una soluzione alternativa, sempre rispondente alle norme di legge vigenti.

Per le corrette modalità di intervento nel rispetto del benessere animale e tutela degli operatori si fa riferimento al documento regionale di cui alla nota prot. n. 28070/DB2002 del 28.09.2010 "Protocollo di sicurezza per operatori che effettuano la cattura dei cani".

Sono inoltre a carico dell'impresa aggiudicataria:

- la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti derivanti dallo svolgimento dei servizi in oggetto;
- tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento del Servizio.

La Ditta è tenuta altresì a comunicare alla Stazione appaltante il nominativo del responsabile del servizio e del soggetto autorizzato a riscuotere per conto dell'esecutore.

In ossequio alle "INDICAZIONI TECNICO – VETERINARIE PER BOZZA DI CAPITOLATO APPALTO DEI SERVIZI DI CATTURA CANI RANDAGI O VAGANTI INCUSTODITI E RACCOLTA SPOGLIE ANIMALI" elaborato dalla Regione Piemonte – Settore Prevenzione Veterinaria, si ribadiscono di seguito gli aspetti più importanti da osservare, da parte dell'Impresa Aggiudicataria":

a) Gestione Del Canile Di Prima Accoglienza

La ditta appaltatrice deve indicare il canile di prima accoglienza di riferimento per i cani catturati nell'ambito territoriale coperto dalla convenzione, specificandone: denominazione, indirizzo, nome del titolare, telefono, numero e data dell'autorizzazione sanitaria del Sindaco (DPR 320/1954, LR 34 del 26 luglio 1993, DPGR 4359 dell'11 novembre 1993).

Presso il Canile di prima accoglienza devono essere sempre disponibili box liberi per ospitare i cani catturati.

I cani in osservazione sanitaria devono essere custoditi nei box di isolamento per un periodo di 10 giorni, per la prescritta attività di vigilanza e sorveglianza epidemiologica sulle malattie denunciabili da parte del Servizio Veterinario.

Fatti salvi i compiti di istituto a carico del Veterinario ASL responsabile della struttura (art. 4 del D.P.G.R. 4359/93), la ditta appaltatrice deve indicare il Veterinario libero professionista incaricato

dell'assistenza zoiatrica (nominativo, numero e sede di iscrizione all'albo, recapito telefonico). La ditta deve avere l'accesso ad ARVET per l'aggiornamento autonomo della banca dati informatizzata della Regione Piemonte.

La ditta appaltatrice deve:

- comunicare immediatamente ogni ingresso al Comune e al Servizio Veterinario, per una tempestiva verifica sull'identificazione del cane a cura del veterinario dell'ASL e, ove sia possibile, la ricerca del legittimo proprietario;
- comunicare al Servizio Veterinario l'eventuale insorgenza di stati di sofferenza, malattia o morte degli animali in custodia;
- occuparsi dell'eventuale restituzione del cane al legittimo proprietario o altra persona in possesso di delega scritta da parte del proprietario, registrare l'avvenuta consegna su apposita scheda di restituzione del cane, riportando i dati identificativi della persona che ritira l'animale e facendola controfirmare dallo stesso; non potrà incassare direttamente denaro dal proprietario del cane per gli eventuali costi (sanzioni, spese) a carico del medesimo, allorquando non di pertinenza della Ditta stessa;
- tenersi sempre aggiornata sulla normativa vigente del settore.

B) Custodia Presso Il Canile Rifugio

La ditta appaltatrice deve indicare il Canile Rifugio di riferimento per i cani catturati nell'ambito territoriale coperto dalla convenzione, specificandone: denominazione, indirizzo, nome del gestore, telefono, numero e data dell'autorizzazione sanitaria del Sindaco (DPR 320/1954, LR 34 del 26 luglio 1993, DPGR 4359 dell'11 novembre 1993).

Deve essere privilegiata la vicinanza al Canile Sanitario e alla zona di provenienza. Gli eventuali trasferimenti degli animali presso altre strutture (es. cessate convenzioni, blocco delle introduzioni) devono essere specificamente autorizzati dal Servizio Veterinario.

Il gestore dovrà tenere un elenco aggiornato di tutto il personale, compresi i volontari appartenenti ad Associazioni Protezionistiche, che opera all'interno della struttura e di ogni persona dovranno essere indicati:

- cognome e nome, ruolo;
- mansione;
- giorni ed orario di presenza;
- inquadramento giuridico.

La Ditta inoltre, nell'orario di chiusura del gattile sanitario, deve garantire il recupero su tutto il territorio comunale di gatti randagi, in difficoltà o momentaneamente senza proprietario, a seguito di richiesta da parte delle Forze di Polizia e dell'Ufficio Tutela Animali del Comune di Alessandria, da ricoverare in stallo presso il canile sanitario per poi trasferirsi successivamente al gattile. Per ogni intervento effettuato dovrà essere redatta dall'appaltatore le schede di cui al predisposto registro.

La ditta deve garantire il servizio di recupero, eventuale stoccaggio, trasporto ed incenerimento delle spoglie animali (limitatamente a cani e gatti) o piccoli animali selvatici o volatili, trovati nelle strade del territorio comunale, su segnalazione dell'Amministrazione Comunale, nonché raccolta degli animali feriti e conseguente loro ricovero, come indicato all'art. 1. Per ogni intervento effettuato (anche in caso di esito negativo) dovrà essere redatta dall'appaltatore le schede di cui al predisposto registro.

La Ditta infine dovrà indicare con quali modalità provvederà per il recupero e smaltimento di spoglie animali selvatici trovati sulle strade comunali, a seguito di richiesta di intervento da parte delle Forze di Polizia e degli uffici comunali competenti, in caso di mancato intervento da parte della Provincia e ASL AL Presidio Multizonale. Per ogni intervento effettuato (anche in caso di esito negativo) dovrà essere redatta dall'appaltatore le schede di cui al predisposto registro

Resta inteso che l'affidatario si impegna comunque ad effettuare tutte quelle attività e servizi, anche non comprese nell'elenco sopra riportato, che si rendano necessarie per dare completa ed integrale attuazione al servizio in oggetto e nel rispetto e tutela degli animali ospitati nelle strutture, degli operatori impiegati e delle norme vigenti in materia di prevenzione del randagismo e tutela degli animali da affezione.

Art. 6 REQUISITI DELL'IMPRESA

L'impresa aggiudicataria dovrà avere i seguenti requisiti:

- insussistenza di alcuna delle cause di esclusione delle procedure di affidamento di pubblici servizi, di cui all'art. 80 di cui al D. Lgs. 50/2016;
- iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A., attestante l'attività di ricovero e/o pensione e/o allevamento e/o custodia e mantenimento di cani;

- garantire che il personale addetto all'accalappiamento dei cani sia addestrato e reperibile 24 ore su 24;
 - avere svolto servizi analoghi per almeno tre comuni di cui uno capoluogo;
 - essere in possesso di tutte le attrezzature necessarie e idonee a garantire lo svolgimento del servizio in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa di riferimento;
 - essere in possesso di almeno due unità mobili per il trasporto degli animali, autorizzata dal Servizio Veterinario dell'A.S.L AL, e in regola con le norme di circolazione stradale;
 - essere in possesso di attestati di superamento degli esami finali dei corsi per accalappiatori tenuti dai Presidi Multizonali per conto della Regione, per ciascun addetto, nella misura minima di due operatori.
- L'Impresa dovrà dare dimostrazione di avere un fatturato globale annuale pari o superiore ad €. 70.000,00 e dovrà produrre n. 1 dichiarazione bancaria rilasciata da un istituto bancario o intermediario autorizzati ex legge 385/1993.

L'impresa appaltatrice dovrà avere inoltre la proprietà / disponibilità di una struttura di canile rifugio, ubicato nell'ambito del territorio della provincia di Alessandria, regolarmente autorizzata a norma di legge e con una capacità ricettiva di almeno 50 animali, conformemente alle prescrizioni normative vigenti.

Art. 7 DIVIETO DI CESSIONE

E' vietata la cessione, anche temporanea e parziale, del servizio in oggetto da parte della impresa concessionaria.

In caso di difetto, il Comune incamererà interamente la cauzione versata alla stipula del contratto e procederà all'immediata risoluzione del medesimo, fatta salva ogni ulteriore azione in difesa degli interessi del Comune

Art. 8 OBBLIGHI ASSICURATIVI

Tutti gli obblighi e oneri assicurativi, assistenziali, previdenziali e contro gli infortuni sul lavoro sono a carico dell'impresa concessionaria, la quale è sola e direttamente responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento o l'onere a carico del Comune o in solido con il Comune, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo.

Art. 9
RESPONSABILITA'

La Ditta Aggiudicataria è direttamente responsabile verso il Comune e verso i terzi di tutto quanto è oggetto e/o costituisce parte del contratto, con l'organizzazione dei mezzi, delle attrezzature e del personale impiegato e con la gestione a proprio rischio.

L'Amministrazione Comunale è pertanto tenuta indenne da ogni responsabilità per incidenti alle persone o cose, che venissero provocate nel corso dello svolgimento del servizio in oggetto, e per tutta la durata del rapporto contrattuale.

A tal fine l'impresa dovrà stipulare, con idonea società assicuratrice, apposita polizza assicurativa da produrre all'atto della stipula del contratto, relativa al periodo di cui trattasi a copertura dei rischi di responsabilità civile con i seguenti massimali:

- Euro 1.033.000,00 di cui Euro 516.500,00 per danni a persone;
- Euro 516.500,00 per danni a cose ed animali.

Art. 10
PENALITA'

Nel caso di ritardi o deficienze di servizio imputabili a negligenza o colpa della Ditta o suoi dipendenti e a seguito di un primo richiamo eseguito dall'Ente con raccomandata, per ogni successivo richiamo scritto verrà applicata una penalità da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 1.000,00 a seconda della gravità dell'inadempienza.

Per ogni giorno di servizio non regolarmente prestato verrà applicata la penale di € 1.000,00.

Art. 11
CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia del puntuale ed esatto adempimento degli obblighi ed oneri derivanti dal presente capitolato e successivo contratto da stipularsi, l'impresa concessionaria è tenuta a presentare una cauzione definitiva per un importo pari al 10% del corrispettivo netto di affidamento.

La cauzione resta vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato e dal successivo contratto, soddisfacimento che sarà certificato dal Direttore del Servizio competente.

Le inadempienze gravi comporteranno l'incameramento totale della cauzione da parte del Comune.

Art. 12
CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse insorgere, l'unico foro competente è quello di Alessandria.

Art. 13
SPESE A CARICO DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

Sono a carico dell'impresa concessionaria tutte le spese preparatorie, accessorie e conseguenti al contratto, nessuna esclusa, ed ogni altra spesa inerente la concessione in oggetto e regolata dal presente capitolato, con rinuncia pertanto al diritto di rivalsa a qualsiasi titolo nei confronti del Comune.

Art. 14
OSSERVANZA DELLE NORME

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge 13/08/2010 n. 136 e s.m. sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il Comune di Alessandria e il soggetto affidatario assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie è causa di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 9bis della legge 136/2010 citata e s.m.i.

L'Impresa è tenuta altresì alla rigorosa osservanza delle seguenti norme vigenti in materia e di riferimento all'attività:

- Legge quadro n. 281 del 14.8.91, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo;
- Legge Regionale n. 20 del 13.4.92 che istituisce e disciplina l'anagrafe canina, in applicazione al punto 1 dell'art. 3 della suddetta legge 281;
- Legge Reg. n. 34 del 26.7.93 avente per oggetto "Tutela e controllo degli animali da affezione";
- Regolamento di attuazione della L.R. n. 34/1993, sopra citata, promulgato con D.P.G.R. n. 4359 dell'11.11.93, che definisce criteri e norme tecniche di applicazione della legge;
- e di tutte le altre che in materia potranno essere emanate.

Il Direttore
Ing. Gianpiero Cerruti